## **Quesito Comando**

Come noto il punto 6.5 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce, per le attività ricettive di nuova costruzione, che le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a REI 30 con dispositivo di autochiusura.

Il successivo punto 19.5 del medesimo allegato relativo alle attività ricettive esistenti recita: "E' richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiore a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 Kg/m². E' consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti."

## Ciò premesso si chiede:

nelle attività ricettive esistenti, in tutti quei casi in cui non viene prevista la sostituzione delle porte delle camere per ospiti con altre di tipo resistente al fuoco, è obbligatoria l'installazione del dispositivo di autochiusura su ciascuna di tali porte?

## **Parere Ispettorato**

In allegato si trasmette copia del quesito inerente il punto 19.5 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994. Al riguardo questo Ispettorato ritiene che le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 debbano comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura.

## Risposta Ministero

Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto ispettorato Interregionale VV.F..